

PROCEDURA DI UTILIZZO DELLA TABELLA DI INDICATORI DI CONDIZIONI DI SCARSO BENESSERE E FLUSSO INFORMAZIONI

1) Calcolo della mortalità in azienda

IL CReNBA , mette disposizione degli allevatori e dei veterinari un foglio di calcolo (Excel) per il calcolo del TASSO di MORTALITA' GIORNALIERA (TMG) e TASSO di MORTALITA' GIORNALIERA CUMULATIVO (TMGC) per singolo capannone. Il foglio è in grado di mostrare anche le situazioni di allarme per il tasso di mortalità.

2) Al momento della spedizione degli animali;

il proprietario/detentore si deve assicurare che la documentazione che accompagna il gruppo includa TMG, TMGC, ibrido o razza dei polli in oggetto ed il capannone di origine.

A tale fine allega al documento di scorta il foglio di lavoro CReNBA o le schede di registrazione del capannone in esame debitamente compilate.

Se la soglia del TMGC è stata superata, l'allevatore lo dichiara sul documento di accompagnamento al macello (dichiarazione ai sensi del reg CE 853/2004-Allegato II sez. III). (in questo caso il veterinario aziendale/ufficiale allega al documento di accompagnamento al macello una dichiarazione del motivo di tale superamento)

3) All'arrivo al macello; il veterinario ufficiale del macello prende atto del **TMGC**, valuta il Numero Di Morti All'arrivo (**DOA** – Dead On Arrival) e le condizioni generali degli animali, se **DOA** $\geq 1,5\%$ o condizioni generali negative (**CG-**) procede con la valutazione dello Scarto Igienico-Sanitario(**SIS**) e dello Score Delle Lesioni Podali (**FPL** – Footh Pad Lesions), avvalendosi eventualmente dell'applicativo sviluppato dal CReNBA, disponibile per dispositivi portatili Android.

4) Comunicazione di mancato benessere. Se sussistono situazioni riferibili a mancato benessere identificate con il superamento delle soglie definite nella Tabella (**SIS** $\geq 2\%$ o **FPL** ≥ 100), il Veterinario ufficiale del macello invia segnalazione al Veterinario ufficiale di allevamento e al proprietario/detentore. A tale fine utilizza un modello con le caratteristiche di cui all'appendice dell'allegato I del Reg. CE 2074/2005.

5) Presenza d'atto della comunicazione; Il Veterinario ufficiale di allevamento verifica la situazione e prende i dovuti provvedimenti come previsto dalla Direttiva sulla base della **segnalazione** e la sua valutazione retrospettiva. Effettua prescrizioni ed eventuali sanzioni (anche ai sensi del Reg. CE 882/2004) e dispone la segnalazione al proprio distretto (3 segnalazioni = sospensione deroga)